



SENT. N° 7694/05
REP. N° 6305/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE
TREDICESIMA

nella persona del giudice unico Dott. Cesira D'ANELLA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 30669/2002 R.G.
promossa da:

CF- [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in
[REDACTED] - [REDACTED], presso e nello studio
dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e
difende;

RICORRENTE

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Via [REDACTED], presso e
nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e
difende;

RESISTENTE

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel presente giudizio parte ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto di prelazione sugli immobili indicati in ricorso e, conseguentemente, ha chiesto accertarsi il diritto di riscatto nei confronti dell'attuale proprietario degli immobili stessi, individuato in [REDACTED]

Il problema del diritto di prelazione in capo alla [REDACTED] è stato già esaminato nel procedimento, n. Rg. 26397/01, conclusosi con la sentenza di questo Tribunale n. 15308/02, confermata in grado di appello.

Pur non ricorrendo un'ipotesi di litispendenza, in quanto le domande sono parzialmente diverse e sono proposte anche nei confronti di altri soggetti, rileva il giudicante che il Tribunale, con pronuncia confermata in grado di appello, ha già respinto la domanda di parte attrice con ampia e articolata motivazione, che si condivide pienamente.

Conseguentemente, essendo stata negata la sussistenza del diritto di prelazione in capo alla [REDACTED], viene meno anche il diritto di riscatto nei confronti del proprietario dell'immobile.

L'insussistenza, nel merito del diritto di prelazione, comporta inoltre il venir meno dell'interesse alla pronuncia sulla domanda di nullità della proposta irrevocabile di acquisto notificata dalla [REDACTED]

Per quanto riguarda la posizione dei convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], citati soltanto in questo giudizio, si osserva quanto segue.

La domanda di nullità del mandato alle liti è fondata.



Invero il mandato conferito al difensore della ██████████ in calce al ricorso è diretto unicamente alla rappresentanza e difesa nei confronti del ██████████ ██████████.

Il potere di rappresentare la parte nel giudizio, instaurato nei confronti dei convenuti ██████████ non può ricavarsi dal potere conferito al difensore di "convenire terzi in giudizio", in quanto le parti suddette sono state citate in causa quali convenuti e non come terzi chiamati (diversamente parte attrice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa dei terzi).

Inoltre, per quanto riguarda ██████████ e ██████████, occorre considerare che nel ricorso introduttivo non è stata proposta alcuna domanda nei loro confronti, di guisa che neppure dal tenore del ricorso introduttivo si desume il potere di convenire in giudizio i predetti.

Per tali motivi l'eccezione di nullità della procura alle liti deve essere accolta.

Il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

dichiara la nullità del mandato alle liti ad agire nei confronti di ██████████ e ██████████;

respinge le domande formulate nei confronti del ██████████;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali avversarie, che liquida quanto a ██████████ in euro ██████████ (euro ██████████ per diritti, euro ██████████ per

onorari) oltre iva, cpa e rimborso forf. 12,5%; quanto a [redacted] e [redacted]
[redacted], nello stesso importo di euro [redacted] oltre iva, cpa e rimborso forf. 12,5%;
quanto al [redacted] in euro [redacted] ([redacted] per spese, euro [redacted] per
diritti, euro [redacted] per onorari) oltre iva e cpa e rimborso forf. 12,5%

Milano 29.6.05

Il giudice unico



TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
30 GIU. 2005
IL CANCELLIERE

PROF. ANGELO D'AMICO

Ente: Tribunale di Milano

Data: 29/06/2005

Numero: 7699

Intestazioni: Locazioni ad uso non abitativo

Contenuto: locazioni ad uso non abitativo; prelazione e riscatto; presupposti; fattispecie